

Collegio di Garanzia dello Sport - Sezioni Unite - Decisione n.23/2020

F.D.L. – FIGC; Procura Federale FIGC; Procura Generale dello Sport

Revisore dei conti LND – Qualificazione soggettiva (art.2 C.G.S. FIGC) – Responsabilità per condotta non riconducibile ad art. 12 Reg. LND - Conflitto di interessi – Giustizia sportiva (difetto di competenza della) – Rilevanza delle condotte nell' ordinamento statale – Natura endofederale (della sanzione concretamente afflittiva)

Il C.G.S FIGC qualifica il revisore dei conti come “altro soggetto” che svolge attività di carattere organizzativo e di controllo sull'attività economico – finanziaria.

Il dovere di controllo si indirizza quindi verso la vigilanza della corretta amministrazione delle società sportive ed eventuali illeciti tipici dovranno riferirsi a tale attività dell'organo per essere considerati tipici e rilevanti nell'ordinamento sportivo, chiamando in causa anche i doveri di lealtà, correttezza e probità.

In caso di (eventuali) altre condotte dei revisori che risultino scorrette rispetto all'ente che dovrebbero vigilare e che siano poste in essere in chiara situazione di conflitto di interesse e che fuoriescano dal perimetro dell'art. 12 Regolamento LND, sebbene possa individuarsi una rilevanza (anche) nell'ordinamento sportivo (per violazione dell'art.1, appunto in tema di doveri di lealtà, correttezza e probità), la rilevanza del danno della conseguente sanzione afflittiva deve ritrovarsi nell'ordinamento statale, con applicazione, in via analogica delle norme in materia di sindaci di società, ed in particolare dell'art. 2400 comma 2 che prevede una ipotesi di revoca per giusta causa.

È da rilevarsi che l'attuale formulazione dell'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., entrato in vigore 11 giugno 2019, apporta una modifica sostanziale rispetto a quello precedentemente in vigore, : sono tenuti all'osservanza delle norme disciplinari, <<le società, i dirigenti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale>>, escludendo dal novero degli <<altri soggetti>> il revisore dei Conti, *rectius* il Collegio di Revisore dei Conti. Più precisamente, sebbene il revisore rientri tra i componenti del Collegio di Revisore dei Conti della L.N.D., qualora non risulti a suo carico addebitabile una condotta, avente ripercussioni in ambito sportivo e contraria all'ordinamento federale, non

sarà sottoposto al regime normativo (ed alle relative sanzioni) contenute nel C.G.S. F.I.G.C., nelle NOIF e nelle norme federali.

La gestione economica e finanziaria della Lega Nazionale Dilettanti, con autonomia gestionale e di bilancio, ed il controllo sull'attività economico – finanziaria della L.N.D., si svolge sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, *ex art. 15* Statuto della Lega Nazionale Dilettanti. Ed il ruolo di controllore economico - finanziario, appunto come indicato dal citato articolo, viene esercitato da un organo collegiale, e non dal revisore dei conti, quale soggetto singolo, che risulta non svolgere alcun ruolo dirigenziale. Ne discende che, dovendo adempiere al proprio dovere con diligenza, in forza del rapporto di mandato, la responsabilità dei revisori dei conti è circoscritta (*ex art. 12, Regolamento L.N.D*) alle condotte relative alla <<*verità delle loro attestazioni*>> ed al <<*conservare il segreto sui fatti e sui documenti*>> di cui sono venuti a conoscenza in ragione e durante il loro mandato.

Venendo al *caso de quo*, nei precedenti gradi di giudizio, al signor F.D.L. veniva imputata una condotta non in linea con la diligenza richiesta dal mandatario, risultante responsabile per la violazione del dovere di lealtà e di correttezza in relazione all'attività di gestione e di amministrazione concernenti la stipulazione, esecuzione, risoluzione dei contratti, fino alla scelta di nuovo contraente. Quasi come se fosse un direttore generale, ruolo che mal si addice - ed in contrasto - con la carica ricoperta di revisore dei conti.

Il ricorrente, infatti, lamentava la non rilevanza per l'ordinamento federale della funzione di revisore dei conti. Sulla questione, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, preliminarmente dichiarando il difetto di competenza degli organi di Giustizia Sportiva, hanno annullato l'inibizione di quattro mesi, comminata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - e confermata dalla Corte Federale di Appello della FIGC.

Premesso che gli organi federali non avevano competenza per giudicare l'attività del revisore dei conti della L.N.D., il Collegio evidenzia come l'attività amministrativa esuli dalla giurisdizione della Giustizia Federazione.

A sostegno della tesi della non rilevanza, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia hanno reputato la condotta imputata all'odierno ricorrente come <<*attività del tutto diversa rispetto a quella che gli è rimessa dall'ente*>>, non inquadrabile in una condotta negligente o in violazione del dovere ed obbligo di vigilanza e controllo sulla attività economico-finanziaria. Ne

deriva che, posto il principio di effettività *ex artt. 23,103 e 113 Cost.*, ove provata la responsabilità del revisore dei conti, la sanzione, determinata a suo carico, dovrebbe trovare fondamento, non già nell'ordinamento sportivo, ma nell'ordinamento statale. Tale dato, peraltro, trova fondamento nella circostanza che la L.N.D. è una associazione (soggetto di diritto privato) disciplinata dagli artt. 11 ss c.c.; di conseguenza, la comminazione di una sanzione avrà rilevanza non per l'ordinamento federale, ma per l'ordinamento statale, con conseguente cessazione del rapporto di mandato ed il risarcimento del danno per la violazione e lesione di una *<<posizione giuridica soggettiva>>* rilevante per l'Ente statale. Sul punto, inoltre, potrebbe richiamarsi una applicazione, in via analogica, della disciplina sulla responsabilità dei sindaci *ex art. 2400 comma 2 c.c.* con eventuale ipotesi di revoca per giusta causa.

In argomento, appare opportuno rammentare come l'ordinamento sportivo sia un ordinamento giuridico autonomo, coinvolgendo, tra gli altri soggetti, le diverse Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), nonché le Associazioni e Società Sportive. Pertanto, mentre la giustizia sportiva tutela le ipotesi di applicazione delle regole dell'ordinamento sportivo, comminando le relative sanzioni a rilevanza endofederale, la giustizia statale è chiamata a giudicare sulle controversie che concernono la violazione di diritti soggettivi e/o interessi legittimi. Ricorda, infatti, il Consiglio di Stato *<<oggi c'è una sostanziale concordia sul fatto che siano riservate alla giustizia sportiva le c.d. controversie tecniche [...], i quanto non vi è lesione né di diritti soggettivi, né di interessi legittimi>>* (Consiglio di Stato, 5782/2008). Questa forma di giustizia si fonda sulla considerazione che i soggetti dell'ordinamento sportivo devono rispettare il complesso di norme comportamentali sancite dallo stesso, con la logica conseguenza che non potrebbe configurarsi come valido rimedio la sanzione di natura sportiva endofederale inflitta al signor F.D.L. (peraltro per la generica rilevanza illecita della condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità, non rientrando l'illecito nelle fattispecie tipiche dell'art.12), poiché il danno, cagionato con la sua condotta, pregiudicherebbe il diritto soggettivo dell'Ente stesso. Dalla considerazione del danno arrecato a tale situazione soggettiva dell'ente dovrebbe derivare la sanzione (concretamente) afflittiva, che potrebbe atteggiarsi come revoca del mandato ed azione di responsabilità per la condotta posta in essere.

(a cura della dott.ssa Mariangela Iachino; iachino.ma@gmail.com; Coordinamento Calabria)